

CAPITOLATO TECNICO

Copertura assicurativa “Furto Beni” dell’AIFA

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

La presente polizza viene stipulata contro i rischi derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi.

Si precisa che nelle sedi dell’AIFA è previsto il servizio di vigilanza armata dalle ore 7:00 alle ore 22:00 dal lunedì al venerdì.

Le sedi sono vigilate con pattuglia che interviene su teleallarme. In particolare in caso di allarme (intrusione o incendio), il segnale arriva in sala operativa della società di vigilanza che invia la pattuglia per una ispezione interna dei locali Aifa.

Attualmente le sedi AIFA sono ubicate come segue:

- Via del Tritone n. 181 – 00187 Roma (RM);
- Via del Tritone n. 169 interni nn. 4,6,8 e n. 181 – 00187 Roma (RM);
- Via Silvio D’Amico n. 40, primo e al secondo piano – 00145 Roma (RM).

Si precisa che nell’arco della durata contrattuale le sedi predette potranno variare.

Si precisa che nessun sinistro né tentativo di furto o rapina si è verificato nell’ultimo triennio.

Si precisa che i rischi ammessi in polizza sono quelli elencati e non è prevista l’applicazione di eventuali scoperti e/o franchigie.

Quanto sopra nel rispetto del seguente articolato contrattuale:

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, viene attribuito il significato qui di seguito precisato:

Assicurazione

il contratto di Assicurazione.

Polizza

il documento che prova l’assicurazione.

Durata dell'Assicurazione

dalle ore 24:00 del 15/04/2021 alle ore 24:00 del 14/04/2024.

Si rimanda all'Art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Contraente

l'Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA, ente pubblico non economico che stipula questa Assicurazione

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, intendendosi per tale il Contraente e il personale (Direttore Generale, Presidente, Amministratori, Membri del Collegio dei Revisori, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori, Comandi ed ogni prestatore di lavoro che operi per l'AIFA, nessuno escluso che partecipi alle attività istituzionali del Contraente, anche se non alle sue dirette dipendenze e abbia, pertanto, un rapporto di servizio o un mandato con l'AIFA) dello stesso che detenga beni mobili per ragioni di servizio legate all'espletamento dell'attività istituzionale dell'AIFA.

Società

La compagnia assicuratrice che ha assunto la presente assicurazione.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Danno

il pregiudizio economico conseguente al verificarsi del sinistro per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Sinistro

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa, consistente nelle fattispecie Furto e/o Rapina di beni mobili di proprietà del Contraente ovvero di proprietà di terzi purché detenuti per l'espletamento dell'attività istituzionale dell'AIFA.

Furto

la sottrazione di beni mobili altrui come disciplinata dal successivo Art.12.

Rapina

l'impossessarsi di beni mobili altrui, sottraendoli a chi li detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri, mediante violenza alla persona o minaccia.

Beni mobili assicurati

vengono assicurati i seguenti beni mobili: valori, macchinari, attrezzature ed arredi, merci.

Valori

denaro, carte valori e titoli di credito in genere, oggetti di metallo prezioso e pietre preziose sciolti o montati o costituenti macchine ed attrezzi e loro parti.

Macchinari, Attrezzature e Arredi

mobilio e arredamento;

tappeti, quadri ed oggetti d'arte con il limite massimo di indennizzo di €2.600,00 per singolo oggetto;
macchine per ufficio, macchinari ed attrezzature;
attrezzature informatiche, inclusi a titolo esemplificativo personal computers e minielaboratori, apparecchi telefonici;
armadi di sicurezza o corazzati o casseforti, o blocchi di cassette di sicurezza (esclusi i relativi contenuti), impianti di prevenzione ed allarme.

Merci

cancelleria, registri, stampati, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti;
nonché oggetti di vestiario ed indumenti in genere.

Indennizzo

la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Franchigia

la parte del danno che rimane a carico del Contraente, ove prevista.

Scoperto

la parte percentuale del danno che rimane a carico del Contraente, ove prevista.

Massimale

la massima esposizione della Società per ogni Sinistro.

Premio

la somma dovuta dal Contraente alla Società. In particolare intendendosi per:

- Premio complessivo, l'importo complessivamente dovuto per l'intero triennio, inclusivo di oneri come per legge;
- Premio annuale, l'importo dovuto annualmente, inclusivo di oneri come per legge.

Capitale Assicurato

€ 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00).

Validità Territoriale

Europa.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il pagamento del premio verrà effettuato in n. 3 (tre) ratei annuali.

I premi devono essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del

Pagina 3 di 9

quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Trascorsi 15 giorni da quello della scadenza del premio la Società ha diritto a dichiarare con lettera a mezzo pec la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti.

ART. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Fermo restando che il Contraente, in caso di trasferimento - in tutto o in parte - della propria sede istituzionale, si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di comunicare tempestivamente eventuali variazioni che possano avere impatto sul rischio assicurato e di richiedere un'appendice di adeguamento della polizza in essere alle variazioni intervenute ovvero, in alternativa, di recedere dal contratto con preavviso di mesi sei mediante comunicazione a mezzo pec.

ART. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'assicurato deve dare comunicazione scritta a mezzo pec alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del c.c..

ART. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art c.c.1897 e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera a mezzo pec ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art.7 - Durata dell'assicurazione e periodo di assicurazione

La durata dell'assicurazione è triennale, dal 15/04/2021 al 14/04/2024.

L'Assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.

Viene espressamente prevista la facoltà dell'AIFA di prorogare la durata del contratto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016.

E' vietato il rinnovo tacito.

Art.8. – Oneri

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.9 – Foro Competente

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza è competente il Foro di Roma

Art.10 – Rinvio alla legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

La Società si impegna a fornire al Contraente con periodicità annuale, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, l'elenco dei sinistri così suddivisi:

Sinistri denunciati;

Sinistri riservati;

Sinistri liquidati;

Sinistri respinti.

I suddetti elenchi dovranno essere corredati dalla data di apertura del sinistro, dall'indicazione dell'importo liquidato, dal motivo del rigetto del sinistro e dalla data di chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Art.12 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

a) violandone le difese esterne mediante:

1) rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili, esplosione o scoppio finalizzati a furto a parziale deroga del successivo Art. 13 lett. g);

2) uso fraudolento di chiavi;

b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previste in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto sopra al punto 1).

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Sono parificati ai danni da Furto i danni da Rapina.

Art. 13 – Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

b) verificatisi in occasione incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dell'assicurato, dagli Amministratori;

d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:

- da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- da persone dal fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;

e) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi.

Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;

f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;

g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

Art.14 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art.15 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'assicurato deve:

- a) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- b) fornire, nei cinque giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o oggetto di rapina o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'autorità Giudiziaria o di Polizia;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi di cui alle lettere a), c) e d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del C.C..

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) spese sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro, oltre che della realtà e dell'entità del danno, fornire alla Società ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società e i Periti ritenessero necessario esperire.

Art. 16- Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, occulta sottrae o manomette cose non rubate, altera le tracce e gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art.17 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure a richiesta di una delle Parti:

b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 18 - Mandato dei periti

I Periti devono:

a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;

c) verificare se il Contraente o l'assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 15;

d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose;

e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuato ai sensi dell'Art. 17 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se uno dei Periti si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 19 - Determinazione del danno

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

Art. 20 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 21 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 22 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni il Contraente o l'assicurato al momento del verificarsi del sinistro, deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

ART. 23 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzino alcuno dei casi previsti all'Art. 13, lettere c), d).

Art. 24 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.

In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose rubate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.